



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

SERVIZIO SPORT ED ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

AVVISO PUBBLICO

**di procedura di selezione per l'affidamento in concessione
del Palazzetto dello Sport "Andrea Bonfiglio" e dell'area sportiva
pallavolo-pallacanestro-calcetto di via Matteotti**

CODICE C.I.G. ZEB065056F

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A) Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione affidataria

Denominazione: COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Indirizzo: Via Roma, 74

Telefono: 0171/754111

B) Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni

Denominazione: SERVIZIO SPORT ED ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Indirizzo: Via Roma, 74 – 12011 Borgo San Dalmazzo

Telefono: 0171/754111

Telefax: 0171/754110

Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.borgosandalmazzo.cn.it

C) Indirizzo presso il quale è possibile prendere visione della documentazione citata negli atti, nonché estrarne copia: come al punto B

D) Indirizzo internet dal quale è possibile scaricare il presente bando di gara:

<http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/informazioni/bandi.html>

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

E' intendimento dell'Amministrazione Comunale operare una selezione pubblica per procedere alla concessione in gestione del Palazzetto dello Sport "Andrea Bonfiglio" e dell'area sportiva pallavolo-pallacanestro-calcetto di via Matteotti, come meglio di seguito specificato, in esecuzione alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 186 in data 6 settembre 2012 e del Consiglio Comunale numero 61 del 30 novembre 2007, con la quale e' stato approvato il regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.

Per gestione si intende la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e ogni altra attività finalizzata all'utilizzo diretto e/o a permettere ad altri l'utilizzo dell'impianto sportivo e le attrezzature ad esso appartenenti. La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a ottimizzare l'utilizzo dell'impianto sportivo e a rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace.

Il Concessionario verserà al Comune il corrispettivo annuo offerto ed accettato in sede di gara, e tutti i costi relativi alla fornitura di energia elettrica, linea telefonica (compreso il traffico telefonico) qualora esistente, gas metano, consumi idrici, oneri di manutenzione ordinaria (comprese tutte le operazioni necessarie a garantire la perfetta funzionalità degli impianti) ed ogni imposta o tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, correlata all'impianto sportivo (le spese relative a tali utenze sono stimate in complessivi € 34.000 annui), resteranno a carico del concessionario, che incasserà ed introiterà le tariffe di utilizzo degli impianti corrisposte dai vari fruitori ed i proventi derivanti dalla pubblicità effettuata con qualsiasi mezzo negli impianti.

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti negli impianti a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs.vo del 9 aprile 2008 n. 81 e si obbliga a tenere il Comune di Borgo San Dalmazzo sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

Il Concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione. Il concessionario è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente. Inoltre rimangono in capo al concessionario ogni adempimento e responsabilità in materia di sicurezza ed accertamento delle capacità professionali, per lavori manutentivi, forniture e servizi posti a proprio carico dal Capitolato fatti eseguire dallo stesso a ditte o imprese.

Il presidente delle società sportiva concessionaria, equiparato a datore di lavoro, anche se utilizzerà per la gestione degli impianti soggetti volontari e non dipendenti dovrà redigere il "documento di valutazione dei rischi" e di conseguenza nominare:

- un responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- l'addetto/i antincendio
- l'addetto/i al pronto soccorso

Sarà altresì cura della società concessionaria redigere apposito piano di emergenza.

DESCRIZIONE IMPIANTI

- 1) Impianto sportivo - palestra polivalente, destinato prevalentemente allo svolgimento di attività inerenti le discipline sportive comprensive di allenamento, insegnamento, terapie, partite, tornei e manifestazioni attinenti la pratica, la diffusione e la fruizione dello sport in generale ed in particolare PALLAVOLO, GINNASTICA, CALCIO A 5 e BASKET e di discipline compatibili con la natura e la struttura dell'impianto stesso, come da dettagliata descrizione di cui all'allegato A1.
- 2) Area sportiva pallavolo-pallacanestro-calcetto situata in Borgo San Dalmazzo — via Matteotti, composta da: 2 campi da BEACH-VOLLEY, 1 piastra polivalente per il gioco della PALLAVOLO e della PALLACANESTRO, 1 campo da gioco in erba sintetica per il CALCIO A 7 con doppia tracciatura, fabbricato ad uso spogliatoio di mq 185, blocco servizi igienici pubblici, area verde di circa 6000 mq, tribune per il pubblico in acciaio zincato, come da dettagliata descrizione di cui all'allegato A2.

L'affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e la gestione non ha caratteristiche imprenditoriali.

Gli impianti, nella composizione su indicata, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noto al concessionario. All'atto della presa in consegna, sarà redatto apposito verbale di consegna.

La durata dell'affidamento sarà di anni 5 (cinque) dalla data di stipula del contratto di affidamento, rinnovabili una sola volta, per un totale di anni 10 (dieci), con espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale, salvo disdetta delle parti da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza.

Qualora, durante il periodo dell'affidamento, il concessionario esegua significativi interventi di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati e approvati dall'Amministrazione Comunale la durata dell'affidamento potrà essere commisurata al valore dell'intervento e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.

Le opere e/o gli interventi eseguiti resteranno di proprietà del Comune.

Soggetti ammessi alla gara

Possono partecipare al presente bando:

- a) società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
- c) Federazioni Sportive Nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal C.O.N.I.;
- d) Consorzi, Associazioni tra i soggetti di cui ai punti a),b),c) anche con altri soggetti di promozione sociale;
- e) Enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport.

L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli su indicati, potrà avvenire solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al presente avviso.

I soggetti che intendono partecipare alla selezione per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo dovranno risultare in possesso di partita IVA e dichiarare che l'attività sportiva praticata è compatibile con quella esercitata nell'impianto.

La mancanza di tale requisiti comporterà l'esclusione dalla selezione.

Termine e modalità per la presentazione delle domande di ammissione, della proposta gestionale e dei documenti richiesti

I soggetti interessati devono far pervenire personalmente o tramite posta, all'Ufficio Protocollo – Via Roma n. 74 – 12011 Borgo San Dalmazzo entro le ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2012 un plico chiuso e sigillato, sul quale, oltre alla denominazione del concorrente, dovrà essere riportata la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "ANDREA BONFIGLIO" E DELL'AREA SPORTIVA PALLAVOLO-PALLACANESTRO-CALCETTO DI VIA MATTEOTTI.

L'ufficio protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e anche il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, il Comune declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che abbiano impedito il rispetto del termine.

Il plico deve contenere tre buste contrassegnate con la lettera "A", "B" e "C". La prima busta, contrassegnata dalla lettera "A", dovrà contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione: Domanda di partecipazione redatta in bollo (**facsimile allegato B**) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente alla quale dovrà essere allegato:

- a) fotocopia di un documento valido di identità del rappresentante legale;
- b) copia dello statuto/atto costitutivo;
- c) fotocopia della scheda di attribuzione della partita IVA;
- d) copia dell'atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del legale rappresentante;
- e) idonea documentazione da cui risulti la effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o altri soggetti con altre posizioni organizzative (copia libro paga, elenco dei dipendenti, elenco altri soggetti con altre posizioni organizzative, DURC, dichiarazione di ciascun dipendente o altro soggetto di cui sopra di ricevere regolarmente dalla società la propria retribuzione o compenso. Nel caso di società che ha gestito o gestisce impianti sportivi comunali, la documentazione di cui sopra dovrà riferirsi anche alle gestioni passate o in corso).

Nella domanda di partecipazione il legale rappresentante del soggetto concorrente deve altresì dichiarare, pena l'esclusione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- a) di aver preso visione del disciplinare di concessione (**allegato C**) e di accettarlo nella sua integrità;
- b) di essersi recato presso gli impianti di cui al presente avviso pubblico, di aver preso conoscenza delle condizioni degli stessi nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver contribuito alla determinazione dell'offerta.
- c) di svolgere attività sportiva e/o sociale, senza fini di lucro; così come espressamente previsto nello statuto/atto costitutivo;
- d) di osservare il principio di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- e) che gli amministratori non ricoprono cariche sociali in altre società e associazioni nell'ambito della medesima disciplina;
- f) che l'associazione/società sportiva dilettantistica ha la seguente forma giuridica:
..... ed è affiliata alla/e seguente/i Federazioni, discipline sportive associate, Enti di promozione riconosciuti dal C.O.N.I.: (l'affiliazione non è richiesta in caso di enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport);
- g) che svolge le proprie attività istituzionali indicate nello statuto/atto costitutivo nella/e seguente/i disciplina/e sportiva/e.....;
- h) che non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, di concordato preventivo e che a suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

i) che nei confronti del sottoscrittore e dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

j) che non esistono cause ostative di cui alle vigenti leggi antimafia;

k) di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

m) di impegnarsi a trasmettere annualmente all'Amministrazione Comunale idonea documentazione da cui risulti la effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti.

Per i suddetti requisiti è ammessa autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

La seconda busta, contrassegnata dalla lettera "B", dovrà contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- relazione sull'attività già svolta in precedenza, sia sul territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo che in altre località, con documentate esperienze nella gestione di impianti sportivi (con particolare riferimento alla tipologia degli impianti messi a gara);

- programma di gestione delle attività sportive (attività da praticare e loro valenza scolare, sociale, promozionale, agonistica; potenziale bacino d'utenza; personale docente, promozione di attività sportive poco diffuse, ecc...)

- programma di gestione operativa degli impianti (utilizzo: orari, frequenze, stagionalità, organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale e scientifica degli istruttori e degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, custodie, ecc...)

- programma relativo ad eventuali interventi di innovazione e miglioramento degli impianti ed alla manutenzione periodica;

La terza busta, contrassegnata dalla lettera "C", dovrà contenere, pena l'esclusione, l'offerta economica redatta in bollo (**facsimile allegato D**), chiusa in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura del legale rappresentante, recante la dicitura: BUSTA n. 3 – OFFERTA ECONOMICA. Tale busta sarà inclusa nel plico contenente tutti gli altri prescritti documenti.

L'offerta economica, pena l'esclusione, dovrà indicare:

a) esatte generalità, ragione sociale, sede del concorrente;

b) dichiarazione di presa visione ed accettazione di tutte le condizioni indicate nel presente avviso pubblico;

c) l'offerta migliorativa rispetto al canone annuo indicato in euro 1.000,00 (oltre all'IVA nella misura di legge).

Tutela della privacy

Ai sensi del Codice sulla privacy, i concorrenti dovranno dichiarare di acconsentire, espressamente e validamente al trattamento dei dati innanzi riportati ai soli fini della partecipazione al bando;

Procedura per la selezione e criterio di aggiudicazione

Le proposte-offerte saranno valutate nell'ambito di una procedura di selezione comparativa delle stesse, con l'aggiudicazione in favore dell'offerta più vantaggiosa sulla base dell'assegnazione di un punteggio complessivo non superiore a 100 punti, di cui un massimo di 30 punti relativamente alla parte economica e un massimo di 70 punti relativamente ai valori qualitativi del soggetto e del progetto.

La valutazione comparativa delle proposte-offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice tecnico-amministrativa appositamente nominata con Determinazione del Responsabile del Servizio Sport ed attività ricreative del tempo libero successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande secondo quanto di seguito specificato e nel rispetto di quanto previsto, dalla normativa vigente;

Nella prima seduta, che sarà pubblica, verrà verificata la documentazione prodotta (plico, presenza delle tre buste richieste, domanda di partecipazione) come richiesto dal presente avviso e verrà dichiarata l'ammissione alla gara.

La commissione, in una o più sedute segrete, attribuirà i punteggi dei valori qualitativi dei soggetti e dei progetti.

Con comunicazione scritta verranno informati i partecipanti ammessi alla gara del giorno e dell'ora in cui, in seduta pubblica, si procederà all'apertura delle offerte economiche con la susseguente identificazione dell'aggiudicatario provvisorio.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione via fax oppure tramite posta elettronica. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel modulo di richiesta di partecipazione allegato, oltre al domicilio eletto, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.

In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione Appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere la forma di comunicazione più idonea.

E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa il numero di fax o gli indirizzi indicati.

Valutazione della parte economica

Le utenze relative ai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento, dovranno essere intestate al concessionario.

La convenienza economica sarà valutata con criterio proporzionale sulla base delle offerte migliorative rispetto al canone annuo di € 1.000,00 (oltre all'IVA nella misura di legge).

Non verranno prese in considerazione le offerte che esprimeranno un importo inferiore al canone stabilito.

All'offerta economica di importo più alto rispetto alla base di gara verrà attribuito il punteggio massimo, definito in punti 30. Ad ogni altra offerta economica è assegnato un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula: $30 \times \frac{\text{offerta in esame}}{\text{offerta più alta}}$

L'importo e i valori riportati dovranno essere espressi in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra le due offerte sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.

Valutazione del soggetto e del progetto

La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto è effettuata dalla predetta Commissione e avverrà sulla base dei seguenti punti:

- 1) Storicità del sodalizio sportivo (fino ad un max di 12 punti);
- 2) Radicamento sul territorio comunale, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato (fino ad un max di 15 punti);
- 3) Esperienza gestionale in genere, nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l'impianto da assegnare, natura dilettantistica e volontaria del soggetto (fino a un max di 18 punti);
- 4) Proposte specifiche di servizi e attività che si intendono realizzare presso gli impianti, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione degli impianti, compreso l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva degli impianti (fino a un max di 15 punti).
- 5) Organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale e scientifica degli istruttori degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale (fino a un max di 5 punti);
- 6) Qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento degli impianti e al programma temporale di manutenzione, indipendentemente dalla loro rilevanza economica (fino a un max di 5 punti);

Adempimenti conseguenti alla concessione della selezione

L'affidamento sarà subordinato all'accertamento dei requisiti richiesti nell'avviso pubblico e alla insussistenza di cause ostative relative all'affidatario.

Il soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale come affidatario e' tenuto a produrre tutta la documentazione richiesta entro 15 gg. dal provvedimento di affidamento in gestione.

In caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante invito, a formulare offerta migliorativa in busta chiusa entro 5 (cinque) giorni.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, ovvero si potrà non aggiudicare se nessuna offerta sarà ritenuta conveniente o idonea a insindacabile giudizio della Commissione.

Il presente avviso non vincola l'Amministrazione Comunale, la quale si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura concorsuale o, comunque, di non procedere all'aggiudicazione del servizio senza che si costituiscano diritti e risarcimenti a favore dei partecipanti.

Qualora non sia stato possibile aggiudicare gli impianti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di individuare un soggetto gestore tramite indagine esplorativa informale o procedura negoziata.

Termine di scadenza per la presentazione delle proposte-offerte: entro le ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2012.

Stipula del contratto di concessione

Il concessionario dovrà stipulare con il Comune apposito atto di concessione da redigersi in forma pubblica amministrativa, facendosi carico delle relative spese di rogito e fiscali (per un importo presunto di euro 800,00).

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento di selezione e' il responsabile del Servizio Sport ed Attività ricreative del Tempo Libero Marco Dutto.

Il presente avviso pubblico viene pubblicato presso l'Albo Pretorio, il sito web del Comune di Borgo San Dalmazzo, mediante affissione di manifesti murali e mediante affissione di un estratto presso l'impianto sportivo oggetto di concessione.

Borgo San Dalmazzo 14 settembre 2012.

**Il Responsabile del Servizio
Sport ed attività ricreative del tempo libero
Marco Dutto**

ALLEGATO "A1"

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT "ANDREA BONFIGLIO"

Il complesso sportivo comunale oggetto della convenzione è costituito dai seguenti impianti ed attrezzature:


Pallavolo		
Impianto per la pallavolo da competizione tipo "Play off" a traliccio in alluminio con tiranti rigidi di acciaio , completo di meccanismo tendirete posto all'interno del montante, ruote per il trasporto e attacco a terra, e di imbottiture su montanti e tiranti. Fornito completo di rete da competizione tipo "Mondial" ufficializzata CONI, completa di antenne in fibra di vetro e distanziatori;	n.	1
Palchetto per arbitro in acciaio verniciato regolabile in altezza cm 100/150, completo di scaletta di accesso, seduta e ruote per il trasporto	n.	1
Misuratore di elevazione mobile	n.	1
Tavolo per segnapunti in struttura metallica e piano in bilaminato	n.	1
Pallacanestro		
Impianto completo di pallacanestro costituito da strutture tipo "Hydroplay" – training" – ripiegabili, dotate di meccanismo oleodinamico a pompa manuale, costituito da struttura monopalo, tabelloni in cristallo da 12 mm e canestri reclinabili, completo di sistema di trasporto incorporato automatico e di zavorra. Sbalzo cm 225	n.	1
Calcetto		
Porte movibili complete di reti	n.	2
Arredi – zona pubblico		
Seggiolini monoblocco autoportante (tipo Mondo Seat3) con design ergonomico con schienale, in polipropilene polimero, struttura interna di rinforzo e superficie liscia. Compresi fori per il fissaggio su gradonato o ad idonea struttura metallica compresi tappi di protezione per le viti di fissaggio. Classe di resistenza al fuoco 1, colore verde. Completi di targhetta di identificatrice del numero del sedile incisa sullo schienale (gradonate e panchine per le squadre)	n.	255
Supporti metallici in ferro trattato con antiruggine e smalto per il fissaggio dei seggiolini, opportunamente realizzati per sopraelevare il piano di seduta di cm 40, tassellati a pavimento; compresa le viti ed i tasselli per il fissaggio alla gradinata e del seggiolino	n.	225
Barriera tubolare in ferro per perimetrazione della zona riservata ai portatori di handicap	n.	1
Segnapunti-segnatempo		
Tabellone elettronico tipo "Sirio 30", composto da tabellone principale segnapunti/segnatempo/falli/bonus con segnalatore acustico dimensioni cm 125 x 105 (indicative); consolle di comando, coppia di segnalatori a bordo campo 30", compreso ogni accessorio, montato in opera	n.	1
Arredi – spogliatoi		
panche da 6 posti con schienale, attaccapanni e piano poggiatesta, costituito da struttura tubolare di acciaio mm 40, sedile, schienale e piano in listoni di legno; completi di n. 6 appendiabiti; dimensioni metri 2,00 (spogliatoi atleti)	n.	2
Panche 12 posti a isola da (da posizionare a centro stanza) costituita da ogni parte da schienale, attaccapanni e piano poggiatesta, costituito da struttura tubolare di acciaio mm 40, sedile, schienale e piano in listoni di legno; completi di n. 6 appendiabiti per parte;	n.	2

dimensioni metri 2,00 (spogliatoi atleti)		
panche da 3 posti con schienale, attaccapanni e piano poggiatesta, costituito da struttura tubolare di acciaio mm 40, sedile, schienale e piano in listoni di legno; completi di n. 3 appendiabiti; dimensioni metri 1,00 (spogliatoio arbitri)	n.	3
pedane poggiatesta da metri 2,00 da posizionare davanti alle panche, costituita da listoni in legno	n.	6
pedana poggiatesta da metri 1,00 da posizionare davanti alle panche, costituita da listoni in legno (spogliatoio arbitri)	n.	3
Armadi spogliatoio a 2 posti in lamiera verniciata con ante colorate (colore a scelta del Comune), completi di appendiabiti interno e cappelliera, serratura ed ogni altro accessorio (di cui n. 1 spogliatoio arbitri)	n.	12
Armadi spogliatoio a 3 posti in lamiera verniciata con ante colorate (colore a scelta del Comune), completi di appendiabiti interno e cappelliera, serratura ed ogni altro accessorio (di cui n. 1 spogliatoio arbitri)	n.	3
Graticci doccia in plastica (di cui n. 1 spogliatoio arbitri)	n.	9
Asciugacapelli elettrico da parete, dotato di temporizzatore, compresa posa	n.	5
specchi da parete con cornice in plastica colore bianco, diametro cm. 60 compresa la posa	n.	17
portarotoli carta igienica compresa posa	n.	12
scopini per wc completo (scopino + base portascopino) di colore bianco	n.	12
Cestini gettacarta in plastica	n.	10
Portasapone liquido in acciaio inox	n.	7
Portasalviette in plastica per carta in rotoli	n.	2
Gruce appendiabiti per locali docce	n.	12

Caratteristiche della pavimentazione del campo da gioco

<p>Pavimentazione calandrata e vulcanizzata a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti e pigmenti coloranti tipo Mondoflex bx, omologato FIVB – FIBA – FIGC, classe di resistenza al fuoco 1, resistente alla bruciatura da sigaretta ed al calpestio, dello spessore complessivo di mm 18 circa (kg 14/mq) costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strato di usura con superficie liscia opaca colore verde, antiscivolo, ecc.. dello spessore di mm 4 - Strato inferiore di mm 12 in materiale idoneo per esigenze biomeccaniche ad assorbire gli urti con resa elastica, costituito da granuli di gomma legati con schiuma tipo PUR-POLIESTERE - Lamina di appoggio sul massetto in cls e sul quale viene incollata la pavimentazione sopradescritta, costituita da una lamina di resine viniliche e fibra di vetro dello spessore di mm 1,2 <p>tracciamenti per il gioco del volley e del basket</p>
--

l'area oggetto di concessione è evidenziata con colorazione gialla nella seguente planimetria



ALLEGATO "A2"

AREA SPORTIVA COMUNALE PER IL GIOCO DELLA PALLAVOLO - PALLACANESTRO - CALCETTO

Il complesso sportivo comunale oggetto della convenzione è costituito dai seguenti impianti:

Beni immobili

- a) n. 2 campi da beach-volley recintati e illuminati muniti di attrezzature da gioco,
- b) n. 1 piastra polivalente per il gioco della pallavolo e della pallacanestro munita di attrezzature da gioco, recintata e illuminata,
- c) campo da gioco in erba sintetica per il calcio a 7 con doppia tracciatura che ne consente lo sdoppiamento in n. 2 campi per il gioco a 5, attrezzato di porte, bandierine ed impianto di illuminazione (n. 4 pali con complessivi n. 12 proiettori);
- d) fabbricato ad uso spogliatoio di mq 185 composto da: spogliatoio uomini e relativi servizi igienici e docce, spogliatoio donne e relativi servizi igienici e docce, spogliatoio giudici di gara uomini o donne e relativi servizi igienici e docce, magazzino, centrale termica e vano tecnico energia elettrica, locali per circolo sportivo attrezzati di servizio igienico, servizi igienici per il pubblico con ingresso esterno separato,
- e) blocco servizi igienici pubblici,
- f) area verde (circa 6000 mq) percorsa da viali pedonali pavimentati, spazi attrezzati con panchine e cestini e piazzole. I percorsi e le aree attrezzate sono illuminati,
- g) n.2 tribune per il pubblico in acciaio zincato aventi ciascuna le dimensioni di m. 4,72x2,10 con 2,10 m. di profondità (per un massimo di 24 posti a sedere),

Beni mobili

LOCALE SPOGLIATOIO PALLAVOLO – PALLACANESTRO

- n.3 panche con porta borse e appendino lunghezza m.2,
- n.2 panche con porta borse e appendino lunghezza m.1,
- n.5 dispositivi porta carta igienica, + 1 per il bagno riservato a circolo sportivo + 1 per bagni pubblici,
- n.3 distributori di sapone liquido in acciaio inox, + 1 per il bagno riservato a circolo sportivo + 1 per bagni pubblici,
- n.11 porta sapone per doccia,
- n. 7 asciugacapelli a parete

AREE ATTREZZATE FRUIBILI AL PUBBLICO


arredo

- n. 13 panchine
- n. 10 cestini porta rifiuti
- n. 2 fontane
- n. 1 box prefabbricato con n. 2 servizi igienici per il pubblico completi di lavello, wc e accessori bagno;

illuminazione pubblica

- n. 19 pali con n. 23 armature di tipo stradale.

l'area oggetto di concessione è evidenziata con colorazione gialla nella seguente planimetria



ALLEGATO "B"

AL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO SERVIZIO SPORT ED ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "ANDREA BONFIGLIO" E DELL'AREA SPORTIVA
PALLAVOLO-PALLACANESTRO-CALCETTO DI VIA MATTEOTTI

il sottoscritto

cognome

nome

nato ail/...../.....

residente a

in vian.

in qualità di

dell'Associazione/Società/Impresa

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE IN OGGETTO COME (barrare il caso corrispondente):

ASSOCIAZIONE

SOCIETA' SPORTIVA

A tal fine allega alla presente:

a) fotocopia di un documento valido di identità del rappresentante legale;

b) copia dello statuto/atto costitutivo;

c) fotocopia della scheda di attribuzione della partita IVA;

d) copia dell'atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del legale rappresentante;

e) idonea documentazione da cui risulti – in presenza di personale dipendente - la effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o altri soggetti con altre posizioni organizzative (copia libro paga, elenco dei dipendenti, elenco altri soggetti con altre posizioni organizzative, DURC, dichiarazione di ciascun dipendente o altro soggetto di cui sopra di ricevere regolarmente dalla società la propria retribuzione o compenso. Nel caso di società che ha gestito o gestisce impianti sportivi comunali, la documentazione di cui sopra dovrà riferirsi anche alle gestioni passate o in corso).

A tal fine

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

a) di aver preso visione del disciplinare di concessione e di accettarlo nella sua integrità;

b) di essersi recato presso l'impianto di cui al presente avviso pubblico, di aver preso conoscenza delle condizioni dello stesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver contribuito alla determinazione dell'offerta.

c) di svolgere attività sportiva e/o sociale, senza fini di lucro; così come espressamente previsto nello statuto/atto costitutivo;

d) di osservare il principio di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;

e) che gli amministratori non ricoprono cariche sociali in altre società e associazioni nell'ambito della medesima disciplina;

f) che l'associazione/società sportiva dilettantistica ha la seguente forma giuridica:

..... ed e' affiliata alla/e seguente/i Federazioni, discipline sportive associate, Enti di promozione riconosciuti dal C.O.N.I.....
(l'affiliazione non è richiesta in caso di enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport);

g) che svolge le proprie attività istituzionali indicate nello statuto/atto costitutivo nella/e seguente/i disciplina/e sportiva/e.....;

- h) che non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, di concordato preventivo e che a suo carico non e' in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- i) che nei confronti del sottoscrittore e dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
- j) che non esistono cause ostative di cui alle vigenti leggi antimafia;
- k) di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, letta c), D.Lgs n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- m) di impegnarsi a trasmettere annualmente all'Amministrazione Comunale idonea documentazione da cui risulti la effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti;
- l) di autorizzare il Comune di Borgo San Dalmazzo al trattamento dei dati conferiti e riportati nei documenti della presente procedura selettiva, che saranno acquisiti, trattati e conservati dal Comune di Borgo San Dalmazzo stesso, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell'attività amministrativa correlata. In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, il Comune di Borgo San Dalmazzo potrà avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici e privati, che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della normativa e per le sole richieste in relazione al procedimento;
- m) altro (specificare)

.....

LE COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A:

Fax . n°

indirizzo e-mail.....

Data

Timbro e Firma del/i Legale/iRappresentante/i

ALLEGATO "C"

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PALAZZETTO DELLO SPORT "ANDREA BONFIGLIO" ED AREA SPORTIVA PALLAVOLO-PALLACANESTRO-CALCETTO DI VIA MATTEOTTI

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Il Comune di Borgo San Dalmazzo concede in uso e gestione il Palazzetto dello Sport "Andrea Bonfiglio" e l'area sportiva pallavolo-pallacanestro-calcetto di via Matteotti, che il concessionario si impegna a condurre secondo gli intenti del Comune che dichiara di condividere.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Costituisce oggetto della concessione la gestione dell'intero Palazzetto dello Sport "Andrea Bonfiglio" e dell'area sportiva pallavolo-pallacanestro-calcetto di via Matteotti.

Ai fini del presente disciplinare, per gestione si intende la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e ogni altra attività finalizzata all'utilizzo diretto e/o a permettere ad altri l'utilizzo degli impianti sportivi e le attrezzature ad essi appartenenti.

2. La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a ottimizzare l'utilizzo degli impianti sportivi e a rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace.

3. Il patrimonio comunale che viene gestito è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi, tutti descritti negli elenchi allegati sotto le lettere «A1» e «A2» all'avviso pubblico di selezione.

3. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di indirizzo e vigilanza del Comune, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla relativa convenzione.

4. Il concessionario, previo assenso del Comune, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che ritiene utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette, se beni mobili, potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario. La spesa, in questo caso, non può figurare nel bilancio della gestione.

5. Il Comune può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca un obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature e agli impianti del complesso. Detti miglioramenti devono essere consegnati al concessionario nelle forme di cui al quarto comma del presente articolo: sono da considerare incrementi patrimoniali e devono figurare nel bilancio della gestione.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà una durata di anni 5 (cinque) dalla data di stipula del contratto di affidamento, rinnovabili una sola volta, per un totale di anni 10 (dieci), con espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale, salvo disdetta delle parti da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza tramite lettera raccomandata.

Qualora, durante il periodo dell'affidamento, il concessionario esegua significativi interventi di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati e approvati dall'Amministrazione Comunale la durata dell'affidamento potrà essere commisurata al valore dell'intervento e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.

2. Ricorrendo l'ipotesi di cui al comma precedente, il contratto potrà anche essere risolto consensualmente e sostituito con altro accordo definito tra le parti ovvero integrato con le modifiche che l'Amministrazione Comunale potrà richiedere.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ AMMESSE

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni, è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive ed extra sportive con lo stesso compatibili.

2. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente previa autorizzazione del Comune proprietario. Per ogni singola attività dallo stesso svolta il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e ogni atto similare relativi alle stesse attività secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 4 - USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Il concessionario, salvi i casi di forza maggiore, deve assicurare in ogni circostanza il decoro, l'igiene, la funzionalità degli impianti e delle attrezzature in essi esistenti. Il Comune si riserva il diritto di ispezionare ogni luogo o impianto in qualsiasi momento.

2. Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza il Comune può, di sua iniziativa, far intervenire il servizio di igiene pubblica e le forze di polizia. Di eventuali violazioni a leggi o regolamenti riscontrate risponde il concessionario.

3. Per salvaguardare aree di gioco, attrezzature ovvero parte o la totalità degli impianti, il Comune potrà disporre in qualsiasi momento la sospensione temporanea, parziale o totale, delle attività nel complesso sportivo, comunicando il provvedimento al concessionario che provvederà a darne puntuale esecuzione.

4. Tutti i luoghi degli impianti sportivi frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana.

5. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Comune eventuali sopralluoghi o verifiche da parte di autorità o enti pubblici finalizzati all'accertamento della regolarità degli impianti, delle strutture e delle attività in essi svolte, in modo da consentire — se ritenuta necessaria — la presenza di funzionari comunali.

6. Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti negli impianti a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs.vo del 9 aprile 2008 n. 81 e si obbliga a tenere il Comune di Borgo San Dalmazzo sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

Il Concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione. Il concessionario è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente. Inoltre rimangono in capo al concessionario ogni adempimento e responsabilità in materia di sicurezza ed accertamento delle capacità professionali, per lavori manutentivi, forniture e servizi posti a proprio carico dal Capitolato fatti eseguire dallo stesso a ditte o imprese.

Il presidente delle società sportiva concessionaria, equiparato a datore di lavoro, anche se utilizzerà per la gestione degli impianti soggetti volontari e non dipendenti dovrà redigere il "documento di valutazione dei rischi" e di conseguenza nominare:

- un responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- l'addetto/i antincendio
- l'addetto/i al pronto soccorso

Sarà altresì cura della società concessionaria redigere apposito piano di emergenza.

7. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate risponde il concessionario.

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. Al concessionario è accordata la priorità per l'uso degli impianti principali avuti in concessione da parte dei propri associati per lo svolgimento di allenamenti e gare. E' vietata ogni artificiosa affiliazione di associazioni o gruppi esterni al concessionario.

2. Il Comune può riservare a sé e alle scuole ubicate sul territorio comunale l'utilizzo degli impianti per uno o più giorni alla settimana scelti in relazione alla tipologia della struttura e alle esigenze scolastiche e sportive.

3. La riserva di cui al comma precedente dovrà essere comunicata al concessionario, che si uniformerà ad essa in sede di formulazione del proprio calendario di utilizzo degli impianti.

4. Spetta al Comune disporre, oltre alla riserva di cui al precedente comma 2, di eventuali spazi residui non utilizzati dall'assegnatario per iniziative sportive, culturali e di spettacolo,

individuandone collocazione, calendario e tariffe.

5. Di ogni assegnazione disposta dal Comune dovrà essere data comunicazione tempestiva — e comunque almeno con frequenza settimanale — al concessionario.

6. Il concessionario, a richiesta del Comune da effettuarsi con congruo anticipo, dovrà lasciare liberi gli impianti in occasione di sagre patronali o feste organizzate da comitati o enti a favore dei cittadini residenti in Borgo San Dalmazzo.

ARTICOLO 6 - UTILIZZO TEMPORANEO DELLE STRUTTURE DA PARTE DI TERZI

6.1 - Termini di presentazione delle istanze di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti diversi dal concessionario

L'assegnazione d'uso temporaneo da parte di terzi degli impianti oggetto del presente disciplinare è subordinata alla presentazione di specifica domanda, sottoscritta dal responsabile dello svolgimento dell'attività, inoltrata al concessionario entro i termini dallo stesso stabiliti:

6.2 - Programmazione dell'utilizzo degli impianti

Sulla base delle domande pervenute viene redatto il programma di utilizzo degli impianti.

In caso di mancata assegnazione degli impianti deve essere comunque data tempestiva comunicazione motivata agli interessati.

Le assegnazioni d'uso temporanee sono disposte nel rispetto del presente disciplinare, della normativa vigente e di quanto stabilito dal Regolamento per l'utilizzo del palazzetto dello sport approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 76 del 30 novembre 2006.

Possono essere disposte assegnazioni d'uso di tipo stagionale o periodico nelle more di completa redazione del programma per l'uso degli impianti.

L'assegnazione non viene disposta nel caso di crediti vantati dal Concessionario nei confronti del richiedente.

6.3 - Criteri di assegnazione

Il concessionario, nel caso di più istanze concomitanti, valuterà ogni possibile forma di mediazione del rapporto con i richiedenti mirando ad armonizzare, nell'ottica di un miglior utilizzo globale della impiantistica, le richieste stesse.

Al verificarsi della impossibilità di mediazione, l'assegnazione degli impianti verrà effettuata con riferimento alle sottospecificate tipologie dell'attività per la quale essa è richiesta nel rispetto dei seguenti ordini di priorità:

- attività di particolare rilevanza:

1. iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune, ovvero per le quali la Giunta Comunale riconosca il valore di immagine per la città;
2. attività rivolta a disabili, invalidi civili o del lavoro, anziani e a categorie equiparate, svolta da:
 - a) Enti o gruppi aventi sede in Borgo San Dalmazzo;
 - b) Enti o gruppi non aventi sede in Borgo San Dalmazzo.
3. attività della protezione civile e del soccorso in genere se sostanziate in esercitazione o in dimostrazione.
4. attività o manifestazioni rivestenti importanza sul piano sociale, politico, culturale, religioso.

- attività sportive e motorie:

5. attività agonistica organizzata da Federazioni del CONI, in campionati di livello
 - a) nazionale,
 - b) regionale,
 - c) provinciale,
 - d) locale;
6. attività agonistica organizzata da Enti di promozione sportiva, in campionati di livello
 - a) nazionale,
 - b) regionale,
 - c) provinciale,
 - d) locale;
7. attività sportiva di allenamento o di avviamento allo sport di società del CONI o di Enti di promozione sportiva di sodalizi/scuole che svolgono:
 - a) attività dei settori semiprofessionistico e professionistico
 - b) attività del settore scolastico,
 - c) attività del settore giovanile;

8. attività sportiva e motoria di società/sodalizi anche se non partecipanti a campionati. Nei limiti delle possibilità di mediazione sopra contemplate la priorità sarà accordata nell'ordine alle assegnazioni di carattere stagionale, periodico e saltuario.

A parità di caratteristiche prevalgono, nell'ordine:

- a) sede in Borgo San Dalmazzo dell'utilizzatore,
- b) attività sportive perfettamente compatibili con la destinazione dell'impianto,
- c) regolarità di precedenti pagamenti,
- d) assenza di contestazioni precedentemente elevate,
- e) ordine cronologico di presentazione della domanda.

6.4 - Sistema tariffario

Gli impianti vengono assegnati previo il pagamento della tariffa determinata dal concessionario ed approvata dall'Amministrazione comunale.

Il Concessionario determina la tariffa oraria attenendosi alla valutazione dell'incidenza a bilancio dei relativi costi gestionali, con possibilità di articolare la medesima tenendo conto di tutti o parte dei seguenti elementi:

- . tipologia dell'impianto,
- . età della utenza,
- . tipologia della attività,
- . fascia oraria di utilizzo,
- . altri elementi coordinati ai predetti,
- . altri elementi dettati da nuove esigenze.

I termini temporali per il pagamento della tariffa vengono fissati dal concessionario.

Il sistema tariffario adottato dal concessionario dovrà prevedere le modalità particolari per eventuali assegnazioni gratuite e per le eventualità di mancato utilizzo degli impianti a fronte di tariffe già riscosse.

Il Concessionario dovrà applicare, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il termine dei campionati in corso nella stagione sportiva 2012-2013, le tariffe vigenti al 31 dicembre 2012.

6.5 - Modalità di utilizzo degli impianti

a) Gli utenti sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso delle strutture, delle attrezzature e dei servizi; a indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ciascuna disciplina sportiva, purché compatibile con la destinazione d'uso degli impianti; a non espletare attività diverse da quelle per cui è stata accordata la concessione.

b) Possono accedere agli impianti ed ai servizi annessi solo gli utenti che abbiano avuto l'autorizzazione che dovrà essere sempre custodita dal referente del gruppo sportivo durante lo svolgimento dell'attività.

Per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, l'ingresso e la permanenza negli impianti è consentito se accompagnati da un insegnante della scuola, appositamente incaricato dal dirigente scolastico.

c) L'ingresso agli spogliatoi e ai campi da gioco per gli allenamenti e le competizioni è limitato alle persone espressamente autorizzate dai competenti regolamenti federali, qualora esistenti, ovvero ai soggetti impegnati nell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.

d) L'uso degli impianti, sia per le manifestazioni sportive sia per quelle extrasportive compatibili, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza.

e) Fa carico all'assegnatario ogni e qualsiasi autorizzazione o adempimento in ordine alla attività prevista, quali licenze, presenza di personale medico/paramedico, forza dell'ordine, del soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza pubblico, - nonché ogni e qualsiasi forma di controllo del regolare espletamento dell'attività e di conformità alle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.

Il Comune è sollevato da ogni qualsiasi responsabilità conseguente al difforme accesso di pubblico, a fatti imputabili a qualsiasi presenza di spettatori e, comunque, ad ogni irregolarità o non conformità dello svolgimento dell'attività.

Il concessionario risponde altresì di eventuali inadempienze ovvero di danni da rifondersi al Comune anche qualora prodotti da squadre ospitate per la effettuazione di attività o dal relativo pubblico.

6.6 - Controlli

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive, sia da parte dei funzionari addetti al Servizio Sport quanto da altri dipendenti e/o funzionari incaricati dal Responsabile del Servizio stesso.

La Civica Amministrazione - ovvero il concessionario della gestione - si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi, anche tramite propri funzionari, chiunque tenga un contegno scorretto o turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento degli impianti stessi.

6.7 - Attrezzature

Il personale addetto agli impianti ovvero chi fosse incaricato dal Comune di prestazione di servizi negli impianti stessi non fornisce né noleggia dietro pagamento di corrispettivo agli utenti attrezzature, indumenti e quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione, salvo casi singolarmente disciplinati in relazione alla tipicità della struttura sportiva.

Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle società assegnatarie, non possono essere depositati nei locali degli impianti, salvo espressa autorizzazione e senza ulteriore responsabilità a carico del concessionario.

6.8 - Accesso del pubblico

L'accesso del pubblico alle strutture nelle parti allo stesso destinate è consentito esclusivamente ove la competente commissione abbia provveduto, qualora dovuto, al rilascio dell'attestazione di agibilità.

Fa carico al concessionario assicurare che il numero degli spettatori sia conforme ai limiti consentiti.

6.9 - Reclami

Il Comune non risponde di eventuali controversie insorte tra il concessionario e gli utenti cui sia stato rilasciata una assegnazione per uso temporaneo, per cui essi dovranno indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente ed esclusivamente al concessionario stesso.

Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

Il concessionario non può in alcun modo invocare l'ignoranza delle norme dettate con il presente disciplinare.

ARTICOLO 7 - GARANZIE

1. Il concessionario risponderà direttamente e in proprio dei danni arrecati alle persone e alle cose dipendenti e conseguenti all'esecuzione del contratto di concessione, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. Al termine della gestione si procederà, secondo le modalità di cui all'articolo 23, ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno l'usura conseguente al normale e corretto utilizzo.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. La gestione degli impianti deve essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

2. La gestione non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo senza il preventivo benessere del Comune, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

3. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza di pieno diritto ai sensi dell'articolo 23.

4. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con il contratto di concessione, dovrà

garantire:

- la custodia del complesso sportivo, degli impianti e delle attrezzature ad esso appartenenti;
- la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico spettatore, gruppi vari, scolaresche);
- l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità degli impianti;
- il rispetto del calendario e dell'orario delle attività programmate;
- la presenza stabile di personale addetto nell'intero arco orario di cui al successivo articolo 16 ed in occasione di ogni utilizzo degli impianti (prima, durante e dopo gare di campionato, allenamenti o manifestazioni varie);
- l'approntamento delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici interni ed esterni, docce);
- l'apertura al pubblico dei servizi igienici esterni durante l'intero arco di apertura degli impianti sportivi;
- lo sgombero della neve dagli ingressi, dai viali di servizio (con priorità per quelli che conducono agli edifici) e dal marciapiede esterno di competenza, ogni qualvolta se ne presenti la necessità; lo sgombero della neve dai campi di gioco esterni dovrà essere effettuata esclusivamente in forma manuale o con l'ausilio di appropriata macchina lancianeve;
- la realizzazione, con massimo tempismo, di tutte le operazioni di pulizia e manutenzione di competenza previste dal presente disciplinare;
- la verifica dello stato di conservazione fisico—funzionale dell'intero impianto sportivo, segnalando tempestivamente al Comune gli interventi straordinari necessari e i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili.

5. Il concessionario potrà affidare a terzi la gestione di servizi accessori (pulizie, ordinaria manutenzione, ecc.), fermo restando che in tal caso risponderà comunque sempre in proprio nei confronti del Comune relativamente agli obblighi del contratto di concessione.

ARTICOLO 9 - PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE

Restano a carico del Comune:

1. la manutenzione straordinaria degli impianti;
2. eventuali interventi di rigenerazione dei terreni di gioco ed il rifacimento dell'intero manto erboso dell'area verde, nei tempi e con la frequenza ritenuti opportuni dall'Amministrazione comunale;
3. in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche e delle reti di distribuzione del calore, nonché la conduzione delle centrali termiche potranno essere effettuati esclusivamente da personale comunale o da personale di eventuali imprese appaltatrici del servizio;
4. la revisione periodica degli estintori;

ARTICOLO 10 - PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Restano a carico del concessionario:

1. Ogni spesa relativa alla fornitura di energia elettrica, linea telefonica (compreso il traffico telefonico) qualora esistente, gas metano e consumi idrici e la manutenzione ordinaria di cui al successivo articolo 15, comprese tutte le operazioni necessarie a garantire la perfetta funzionalità degli impianti, oltre alla stipula delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 29.
2. Per una migliore e più efficace manutenzione e pulizia delle aree di gioco e degli impianti, il Comune potrà mettere a disposizione del gestore attrezzature e macchinari di sua proprietà, che il concessionario avrà cura di impiegare esclusivamente per l'impianto avuto in gestione. In tale ottica la Civica Amministrazione cederà in comodato al Concessionario una macchina lavapavimenti IPC CT 40 BT 50 in ottimo stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione. Resta inteso che se alla parte comodante sopravviene un urgente ed imprevedibile bisogno, questa ha facoltà di esigere la restituzione immediata della cosa comodata (salvo preavviso di gg. 10) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Concessionario dovrà obbligarsi a conservare e custodire il bene in oggetto con cura e massima diligenza, e non destinarlo ad altri usi che non siano quelli sopra previsti, a non cedere neppure temporaneamente l'uso dei beni a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, e di restituire al comodante, al termine del contratto, il bene stesso nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso. Il perimento del bene oggetto del comodato sarà ad esclusivo rischio del comodatario, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti, se il bene viene impiegato per un uso diverso o non viene restituito nei termini, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario, salvo che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione.

Le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato saranno a carico del comodatario, che avrà diritto al rimborso unicamente delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, purché necessarie ed urgenti.

3. E' in facoltà del Comune sospendere la concessione qualora accerti che il concessionario non utilizzi l'impianto secondo i criteri di economicità ed efficienza ovvero ne faccia un uso non conforme alla presente convenzione.

4. Sono parimenti a carico del concessionario ogni imposta o tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, correlata all'impianto sportivo.

ARTICOLO 11 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AMMESSE

1. Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione delle attività ammesse (esclusi quelli relativi alla pubblicizzazione delle manifestazioni riferite alle attività, che fa capo al promotore) sono a carico e sotto la responsabilità del concessionario.

2. L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, l'impianto sportivo è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

3. Il concessionario, oltre allo scopo di promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, si rende disponibile, in accordo con il Comune, ad attuare proposte rispondenti alle esigenze di formazione, di mantenimento e di recupero di attività sportive e motorie relativamente alle diverse fasce di età di utenti: bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani.

ARTICOLO 12 - PROGRAMMA, CALENDARIO E ORARIO DELLE ATTIVITÀ

1. Il calendario e l'orario di fruizione degli impianti sono stabiliti dal Concessionario previo assenso del Comune.

2. Il calendario di cui sopra dovrà essere esposto a cura del concessionario nei locali di ingresso degli impianti sportivi in luogo ben visibile al pubblico.

3. L'assegnazione degli spazi nell'ambito degli impianti sportivi è di esclusiva competenza del concessionario, previa approvazione da parte del Comune delle relative tariffe di fruizione.

ARTICOLO 13 - COLLABORATORI E VOLONTARIATO

1. L'affidamento della gestione, di cui al presente disciplinare, attua il principio della partecipazione degli utenti e delle associazioni sportive alla organizzazione ed erogazione dei servizi.

2. L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione che il concessionario assicura dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

3. Qualora il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente degli impianti, il concessionario deve provvedere a suo carico al personale occorrente per le attività previste dal presente disciplinare.

4. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale incaricato che del personale volontario.

5. Il Comune si riserva il diritto di gradimento, inteso quale accertamento di requisiti morali compatibili con le caratteristiche di pubblico servizio delle attività svolte, su tutto il personale compreso quello volontario. Il concessionario ha l'obbligo di fornire al Comune l'elenco di tutto il personale utilizzato e di comunicare tempestivamente ogni variazione allo stesso che dovesse intervenire.

6. Il concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà comunicare al Comune il nominativo e il recapito telefonico del referente per l'impianto sportivo, al quale il Comune potrà rivolgersi per

ogni questione inerente la presente convenzione.

ARTICOLO 14 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al servizio di sorveglianza e di custodia dell'intero complesso. Al Comune devono essere comunicati i nominativi di coloro che svolgono il servizio di sorveglianza. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario nella persona del responsabile o comunque del suo legale rappresentante.
2. Dell'attività dell'eventuale custode e degli oneri connessi risponde il concessionario.
3. L'impianto sportivo può essere utilizzato dal concessionario come sede societaria, essendo questi obbligato ad eleggere il proprio domicilio presso lo stesso impianto, costituendo un apposito ufficio in cui deve essere conservata ogni documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione può essere visionata in ogni momento dal Comune a mezzo di personale preposto.
4. Nel caso in cui non sia presente presso l'impianto spazio idoneo a essere utilizzato come ufficio il concessionario è tenuto a comunicare al Comune la sede in cui viene conservata ogni documentazione inerente la gestione.
5. Tutto il personale operante nell'impianto sportivo e in particolare quello di sorveglianza e custodia deve tenere un comportamento cortese, corretto ed educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie allo svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.

ARTICOLO 15 - MANUTENZIONI, PULIZIA E MIGLIORAMENTI

1. Il concessionario assume a proprio carico la custodia e gli oneri per la manutenzione ordinaria e la pulizia dell'intero impianto sportivo per la quale si impegna a fornire tutta la manodopera e i materiali occorrenti, da effettuare con la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Il concessionario si impegna a gestire e mantenere in costante stato di efficienza e di decoro tutte le attrezzature sportive fisse e mobili, servizi igienici e relative pertinenze, impianti tecnologici di varia natura: elettrici, idrici, di scarico, antincendio (idranti, estintori, ecc.), riscaldamento acqua e ambienti, amplificazione e loro pertinenze, aree del complesso e spazi di percorrenza, alberate e verde, il tutto senza mutare in alcun modo la consistenza degli immobili o la loro fisionomia, salvo preventivo accordo e autorizzazione da parte del Comune.
3. La manutenzione straordinaria (opere e interventi non compresi nel calendario degli obblighi manutentivi a carico concessionario) è a carico del Comune che provvede secondo la legislazione che regola la propria attività gestionale. Qualora il concessionario intenda eseguire lavori di manutenzione straordinaria o interventi migliorativi sull'impianto dovrà acquisire obbligatoriamente la preventiva autorizzazione del Comune ed eseguire gli stessi sotto la direzione dell'Ufficio tecnico comunale. L'autorizzazione è concessa sulla base di un progetto redatto a cura del concessionario e vistato per la congruità dal competente Ufficio tecnico comunale. Le opere eseguite dal concessionario e autorizzate dal Comune entreranno a far parte del patrimonio comunale e all'atto della scadenza della concessione il concessionario non potrà vantare alcunché nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere citate.
Ogni modifica agli impianti non autorizzata dal Comune nelle forme sopra indicate comporterà automaticamente il ripristino della situazione originaria — a cura e spese del concessionario —, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.
4. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune ogni fatto e ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa pregiudicare il regolare funzionamento del servizio.

ARTICOLO 16 - ORARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Per consentire la più ampia attività e una ottimizzazione degli impianti, l'orario di funzionamento può variare fra le 8.00 antimeridiane e le ore 24.00 di ogni giorno. Tuttavia, il Comune potrà determinare orari diversi in considerazione di altre esigenze di ordine pubblico. Il concessionario potrà ulteriormente estendere, previa autorizzazione del Comune, l'orario di funzionamento per consentire la più ampia attività dell'impianto.

ARTICOLO 17 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

1. Al concessionario è consentito, nell'ambito dell'impianto sportivo, l'esercizio di attività economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente. Ogni attività deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, che fissa, se e quando necessario, le norme a cui il concessionario dovrà attenersi.
2. Al concessionario fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie allo svolgimento delle attività di cui al primo comma.
3. Entrate e uscite relative alle attività previste dal presente articolo costituiscono parte integrante del bilancio della gestione.
4. Nessun contratto inerente tali attività può avere durata superiore a quella del contratto di concessione. Deve essere garantita la piena disponibilità, da persone e cose, anche in caso di scadenza anticipata del contratto di concessione.

ARTICOLO 18 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Al fine di permettere l'esercizio del controllo al Comune, entro il mese successivo ad ogni anno di gestione il concessionario presenterà al Comune un rendiconto della gestione dell'anno precedente, che dovrà indicare costi e ricavi.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa circa l'andamento gestionale dell'impianto e i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del Comune.
3. Del rendiconto risponde a ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

ARTICOLO 19 - CANONE DI CONCESSIONE

1. L'importo del canone mensile di concessione ammonta ad € (diconsi euro...../00) mensili, pari ed euro... annui (diconsi euro.../00), oltre all'IVA nella misura di legge, da pagarsi in rate trimestrali anticipate presso la tesoreria Comunale.
2. Le parti convengono inoltre che a partire dal secondo anno di locazione e con successive scadenze annuali, il canone di locazione sarà aggiornato automaticamente, senza bisogno di richiesta scritta da una delle parti, nella misura massima prevista dall'art. 32, comma 2° della legge n° 392/1978 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 20 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E MIGLIORIE

1. Entro la scadenza prevista per il saldo del corrispettivo, il Comune potrà erogare un ulteriore contributo *una tantum* determinato con riferimento alle disponibilità di bilancio comunale.
 2. Il riparto del contributo verrà effettuato con riferimento al risultato economico evidenziato dal rendiconto e alla relazione illustrativa circa l'andamento gestionale degli impianti e i risultati ottenuti nelle varie attività di cui al precedente articolo 18. In particolare si terrà conto:
 - a) dell'attività di promozione dello sport, in termini quali—quantitativi, svolta dal gestore;
 - b) della ricaduta che le iniziative promosse dal gestore hanno determinato per quanto concerne la pratica di attività sportive;
 - c) dell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o migliorativi negli impianti di cui al precedente articolo 15;
 - d) della chiara dimostrazione — risultante dal rendiconto — che il concessionario si è avvalso dell'attività del volontariato;
 - e) dell'assenza di rilievi gravi mossi al concessionario dal Comune;
 3. La presentazione, entro i termini indicati, del rendiconto e della relazione illustrativa di cui al precedente articolo 18 costituirà istanza di erogazione del contributo di cui al primo comma.
 4. Qualora l'erogazione del contributo *una tantum* comporti un saldo attivo del rendiconto gestionale, la parte eccedente il pareggio dovrà essere utilizzata — entro dodici mesi dalla erogazione — per l'acquisto di attrezzature necessarie al miglioramento della gestione dell'impianto ovvero per ulteriori iniziative di promozione dello sport.
- Il gestore dovrà produrre, entro i termini di cui al comma 4, un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo. Il mancato utilizzo nei termini indicati comporta la restituzione dello stesso al Comune.

ARTICOLO 21 - PUBBLICITÀ

I proventi derivanti dalla pubblicità effettuata con qualsiasi mezzo negli impianti oggetto di concessione sono introitati dal concessionario.

I cartelloni pubblicitari, collocati su spazi tali da non compromettere l'attività sportiva ed appositamente indicati dai competenti uffici comunali, non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico, dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie.

ARTICOLO 22 – DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di introdurre animali di qualsiasi specie all'interno degli impianti sportivi o delle strutture annesse, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e di deroghe in caso di manifestazioni specifiche.

E' vietato fumare in tutti gli impianti.

E' vietato trattenersi negli spogliatoi oltre i normali tempi di vestizione e pulizia.

E' vietato introdurre e usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, o possano causare danni alle sue infrastrutture.

E' vietato abbandonare, nei locali degli impianti, attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi e ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

ARTICOLO 23 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti, gli arredi, le attrezzature e i servizi accessori devono essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

2. Al termine della concessione dovrà essere redatto dalle parti, in contraddittorio, un verbale di riconsegna al Comune dell'intero impianto sportivo.

3. Ogni danno accertato all'impianto o alle attrezzature comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento.

4. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di revoca, il Comune può disporre che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione.

ARTICOLO 24 - PENALITÀ

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del contratto di concessione ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a dieci giorni per eventuali giustificazioni.

2. Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla società, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.

3. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 500,00 ed € 2.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

5. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 27.

6. L'ammontare della penalità dovrà essere corrisposto a mezzo di versamento sul conto di Tesoreria Comunale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 della legge 689/1981, in caso di mancato pagamento nei termini fissati dall'ingiunzione, la somma dovuta sarà soggetta a maggiorazione nella misura ivi prevista.

ARTICOLO 25 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario decade dalla concessione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo 18;
 - accertata falsità delle risultanze di bilancio;
 - chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo, o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
 - reiterata violazione del calendario e dell'orario concordati, risultante da contestazioni del Comune;
 - esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del Comune;
 - cessione della concessione;
 - scioglimento dell'associazione contraente.
2. La decadenza è pronunciata con provvedimento scritto da notificare al concessionario.

ARTICOLO 26 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" che costituisce una delle finalità della convenzione.
2. L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario.
3. La revoca della concessione è disposta con provvedimento scritto e ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.
4. Il concessionario non potrà avanzare pretesa alcuna a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'impianto sportivo di cui all'articolo 23 e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca.

ARTICOLO 27 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Il contratto di concessione potrà essere risolto per inadempimento nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
- a) gravi e reiterate mancanze nella pulizia e nella manutenzione ordinaria;
 - b) rilevante scadenza del decoro dell'intero impianto sportivo;
 - c) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - d) uso dell'impianto in modo difforme da quanto previsto dalla convenzione o da disposizioni emanate dal Comune.
2. Circa la procedura, gli effetti e la riconsegna dell'impianto sportivo, si osserva per la risoluzione per inadempimento di cui al presente articolo la procedura prevista per la decadenza e la revoca della concessione.
3. Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

ARTICOLO 28 - DIRITTO DI RECESSO

1. Per motivi di interesse pubblico il Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione previa comunicazione scritta al gestore con un anticipo non inferiore a sessanta giorni.
2. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata del contratto di concessione, salvo causa di forza maggiore o altra causa a lui non imputabile.
3. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso in cui trattasi di associazione che si estingue ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del Codice Civile, ovvero nel caso in cui il numero degli associati scenda al di sotto del cinquanta per cento di quello esistente al momento della stipula della presente convenzione e se gli associati rimasti decidano a maggioranza di sciogliere l'associazione ovvero ancora per gravi motivi che pregiudichino l'efficace gestione degli impianti.
4. Il concessionario, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione dell'intero complesso e delle sue attività fino al termine dell'anno sportivo in corso.

ARTICOLO 29 - ASSICURAZIONI – RESPONSABILITÀ'

1. La gestione del servizio si intende esercitata sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità del concessionario.
2. Il Comune resta completamente estraneo agli obblighi che saranno assunti dal concessionario nei confronti di fruitori, dipendenti, collaboratori, personale volontario e fornitori nel corso della convenzione.
3. Qualora si realizzino direttamente o indirettamente attività economiche collaterali, il concessionario sarà tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.).
4. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
 - a. l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto del concessionario;
 - b. che nella definizione di "terzi" ai fini dell'assicurazione stessa siano compresi gli utenti, gli amministratori ed il personale del Comune di Borgo San Dalmazzo e gli altri soggetti che possono avere accesso agli impianti;
 - c. l'estensione ai danni derivanti al Comune di Borgo San Dalmazzo o a terzi da incendio di cose della società o dalla stessa detenute.
5. I massimali relativi alla polizza di cui sopra — approvati dall'Amministrazione comunale — dovranno essere determinati in relazione alle possibili ipotesi di rischio connesse alle attività poste in essere nell'ambito del complesso sportivo avuto in concessione.
6. La polizza dovrà coprire, altresì, i danni accertati nei tre mesi successivi alla scadenza del contratto.

ARTICOLO 30 - RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI

1. Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti negli impianti, tenendo sollevato il Comune di Borgo San Dalmazzo da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della convenzione.

ARTICOLO 31 - DANNI E AMMANCHI

1. Il concessionario sarà responsabile di ammanchi di qualsiasi genere e di tutti i danni a beni pubblici e privati che il Comune riscontrasse esistenti nei luoghi oggetto del servizio. Il concessionario potrà ottenere l'esonero da tale responsabilità qualora provi che tali ammanchi e/o danni siano del tutto estranei all'attività dei propri dipendenti o collaboratori.

ARTICOLO 32 - PRINCIPIO DI TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'attività sportiva e collaterali con la presente ammesse, sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti di comune accordo dispongono che all'ingresso degli impianti sportivi deve essere affisso leggibile, a cura del concessionario, il tariffario per l'utilizzo degli impianti principali e secondari. Il tariffario dovrà altresì contenere l'avviso che chiunque può richiedere in visione al concessionario, ovvero al Comune, copia della convenzione.

2. Il Comune, tramite il personale preposto, verificherà la veridicità delle affermazioni degli utenti con ispezioni e richieste d'informazioni presso il concessionario.

ARTICOLO 33 - CONTROVERSIE EVENTUALI

1. Per qualsiasi controversia eventualmente insorgente tra le parti sarà competente il Foro di Cuneo.

ARTICOLO 34 - SPESE CONTRATTUALI ED ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Le spese relative al contratto di concessione, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico del concessionario.

2. Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Borgo San Dalmazzo, presso l'impianto sportivo oggetto del presente disciplinare; presso tale domicilio la Civica amministrazione potrà effettuare

tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al contratto di concessione.

ELENCO DELLE ATTIVITA' E PRESTAZIONI RICHIESTE AL CONCESSIONARIO

Mansioni di carattere generale

- a) assicurare nei campi da gioco la sistemazione e successiva rimozione delle reti, dei seggioloni per gli arbitri e quant'altro risulti necessario allo svolgimento degli allenamenti, delle partite o delle manifestazioni espressamente autorizzate dalla Civica amministrazione;
- b) curare il ricovero, qualora richiesto, delle strutture, degli arredi e delle attrezzature dopo il loro utilizzo;
- c) garantire l'accensione e il successivo spegnimento delle apparecchiature a servizio degli impianti sportivi, in occasione degli allenamenti, delle partite e delle manifestazioni di varia natura che dovessero svolgersi durante le ore serali;
- d) verificare periodicamente il funzionamento degli impianti elettrici, delle apparecchiature relative all'impianto antincendio fisso, nonché di altri impianti del complesso avuto in concessione;
- e) verificare, con congruo anticipo prima di ogni avvenimento, il regolare funzionamento della illuminazione di emergenza;
- f) provvedere alla fornitura dei carburanti necessari per il funzionamento dei macchinari adibiti alla manutenzione ordinaria dei terreni di gioco;
- g) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale ogni guasto o disservizio, quando questi esulino dalla competenza del concessionario;
- h) verificare la regolarità delle operazioni di montaggio e smontaggio di eventuali infrastrutture da parte di terzi autorizzati dal Comune, segnalando eventuali inconvenienti.
- i) collocazione e successiva rimozione delle paratie mobili esterne alle porte di accesso in caso di intensi nubifragi durante la chiusura notturna dell'impianto.

Pulizia impianti

- a) provvedere all'acquisto e allo stoccaggio in sicurezza dei prodotti di consumo per la pulizia e disinfezione di locali, apparecchiature e attrezzature;
- b) assicurare la pulizia, dopo ogni utilizzo o quando ne ricorra l'esigenza, degli impianti, delle aree da gioco e di pertinenza delle stesse, di ogni locale facente parte del complesso sportivo o sua pertinenza, arredi in uso, attrezzature, con particolare riferimento ai locali e alle apparecchiature adibiti a spogliatoio, servizi igienici e docce. La frequenza degli interventi di pulizia dovrà essere tale da garantire il decoro e l'igiene dell'intero impianto sportivo;
- c) effettuare mensilmente la pulizia straordinaria di pareti lavabili, superfici finestrate, infissi, vetrate anche alte (lato interno ed esterno), sorgenti luminose, tapparelle, veneziane, tende di ogni tipo, zanzariere;
- d) garantire che tutte le operazioni di lavaggio, detersione, disinfezione e sanificazione siano eseguite con l'osservanza delle norme di sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia. In particolare:
 - i prodotti impiegati dovranno essere di idonea qualità, non corrosivi e tossici, non irritanti al contatto, di tipo "ecologico", adatti specificatamente per le operazioni per le quali vengono utilizzati;
 - i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta.
 - i rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti differenziati — a seconda della natura degli stessi — e depositati, al termine delle operazioni di pulizia, negli appositi contenitori della raccolta. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandino, canaline di scarico, ecc.).

Gestione spazi verdi e campi in terra stabilizzata

- a) dopo ogni partita o allenamento il concessionario dovrà effettuare il ripianamento dei campi da gioco. L'intervento di ripristino dovrà essere sempre eseguito entro 24 ore dalla fine dell'evento sportivo;

- b) assicurare il mantenimento in efficienza dei campi da gioco e/o delle aree verdi;
- c) mantenere in perfetta evidenza i tracciati di gioco;
- d) garantire la puntuale esecuzione del taglio e dell'annaffiatura del manto erboso;
- e) provvedere alla sistemazione dei cartelloni pubblicitari, autorizzati dalla civica amministrazione con apposito separato provvedimento, e dei cartelloni indicatori che si rendessero necessari all'interno dell'impianto;
- f) verificare la tracciatura del terreno da gioco, che dovrà essere effettuata ogni qualvolta si renda necessario per consentire il regolare svolgimento di partite e/o allenamenti.

Interventi di manutenzione

- a) effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici della struttura sportiva;
 - b) effettuare la fornitura e sostituzione di tutte le lampade relative agli impianti di illuminazione.
- A titolo indicativo e non esaustivo, si elencano gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari:

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE

1 Coperti e facciate edifici

- A. Sistemazione di coppi, lastre, tegole ecc.. spostate, con sostituzione di quelle rotte
 - B. Sostituzione di tratti di grondaia in lamiera bucati o sistemazione dei giunti delle grondaie in PVC a tenuta
 - C. Sistemazione dei pluviali sfilati, sostituzione di alcuni tratti e pulizia dei pozzetti alla base
 - D. Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali
 - E. Sigillatura di converse, scossaline, bandinelle e sostituzione di brevi tratti fatiscenti
 - F. Manutenzione di camini, canne fumarie e di esalazione, posa di reticelle e parafoglie a protezione dei boccali dei coperti
 - G. Rappezzi di guaina dei coperti piani
 - H. Rappezzi della copertura impermeabile del tetto dove necessario
 - I. Eliminazione di infiltrazioni di acqua
 - J. Sigillatura di pareti esterne dove necessario
 - K. Rappezzi di intonaco sulle facciate previa rimozione delle parti pericolanti.
- Per le lettere G, H e K, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2.

2 Fognature e scarichi

- A. Sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate
- B. Sostituzione di curve o tratti di scarichi verticali ed orizzontali
- C. Rimessa a quota di sigilli delle vasche biologiche e dei pozzetti, sostituzione dei sifoni nonché sistemazione dell'area circostante
- D. Sostituzione di sigilli o coperti dei pozzetti e delle vasche biologiche
- E. Espurghi periodici.
- F. Disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno

3 Serramenti ed infissi edifici

- A. Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali
- B. Sistemazione dei telai di infissi e serramenti
- C. Verniciatura conservativa di infissi e serramenti
- D. Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti.
- E. Sostituzione di vetri di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza

4 Interventi murari in genere

- A. Pulizia dalle erbe infestanti e controllo statico a vista degli elementi decorativi degli edifici
- B. Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti

- C. Controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici dell'Amministrazione per i provvedimenti conseguenti
- D. Ripristino controsolfitti
- E. Sigillatura davanzali finestre

Per le lettere B e D, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2

5 Pavimenti e Rivestimenti edifici

- A. Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti
- B. Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni.

Per la lettera A, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2

6 Opere in ferro

- A. Riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.
- B. Riparazione e sostituzione di alcuni tratti di recinzione e relativi paletti di sostegno
- C. Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc..

7 Tinteggiature e verniciature

- A. Tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni.

8 Impianti termo-idrico-sanitari

- A. Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari.
- B. Sostituzione di cassette di scarico
- C. Sostituzione di sanitari danneggiati
- D. Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria
- E. Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.
- F. Riparazione di tubazioni dei fabbricati sia incassate che esterne ove non sia necessario l'impiego di macchine escavatrici

9 Impianti elettrici

- A. Manutenzione e riparazione dell'impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dall'allacciamento ENEL.
- B. Sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici
- C. Manutenzione e riparazione di apriporta, citofoni, luci scale, asciugamani ed asciugacapelli elettrici, impianti amplifonici
- D. Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo ad eccezione dei reattori e delle lampade poste sulle torri dei campi da gioco
- E. Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle batterie e lampade

10 Aree esterne di pertinenza

- A. Manutenzione viabilità interna ed aree di sosta (rappezzi di conglomerato, ripristini, ecc..) la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene fissata in mq. 5
- B. Sistemazione percorsi pedonali in lastre con eventuale sostituzione di alcune parti
- C. Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione botole rotte, ecc.)
- D. diserbo manuale dei marciapiedi e dei camminamenti

11 Aree verdi

- A. Tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità
- B. Sfalciatura dei prati, anche pertinenziali, secondo necessità, con contenimento dello sviluppo erbaceo entro i 20 cm. di altezza e relativo smaltimento del materiale di risulta
- C. Lavorazione del terreno, anche di pertinenza, ed annaffiatura in presenza di materiale vegetale (alberi, arbusti, prato)
- D. Contenimento a mezzo potatura di siepi e cespugli, anche in aree di pertinenza
- E. Manutenzione degli arredi e dei giochi presenti nelle aree verdi
- F. Servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso negli orari stabiliti, là dove presenti.

12 Servizi diversi

- A. Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive.

B. In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

13 Pronto intervento

A. Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Acda, Enel, Vigili del fuoco, ecc.).

14 Assistenza tecnica

A. Fornitura di mano d'opera per assistenza tecnica ai tecnici dell'Amministrazione Comunale ogni qualvolta richiesto e per qualsiasi motivo quale, ad esempio, verifiche di funzionamento e sicurezza dell'impianto.

MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALE CAMPI DA GIOCO

1) Rastrellatura, livellamento ed integrazione della sabbia nei campi da beach-volley

2) Verniciatura periodica dei paletti di ferro e dei cancelli di recinzione

3) Riparazione di parti delle reti di recinzione

4) Riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte reti, bandierine, tabelloni, retine, canestri, ecc.)

5) Manutenzione dell'intera superficie dei campi per il gioco del calcetto (con apposita macchina) che la mantenga a condizioni accettabili (simile a quelle di un campo naturale com'era in origine) per il gioco. Inoltre al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori si dovrà procedere, secondo le caratteristiche di progetto, a:

- reintegrare i granuli eventualmente asportati con la rimozione della neve, con impiego di granuli in gomma ecologica colorata verde e con le stesse caratteristiche tecniche di quelle originarie;
- reintegrare la sabbia di costipamento.

ALLEGATO "D"
AL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
SERVIZIO SPORT ED ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

OFFERTA ECONOMICA

SELEZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "ANDREA BONFIGLIO"
E DELL'AREA SPORTIVA PALLAVOLO-PALLACANESTRO-CALCETTO DI VIA MATTEOTTI

il sottoscritto

cognome

nome

nato ail/...../.....

residente a

in vian.

in qualità di

dell'Associazione/Società/Impresa

DICHIARA

di aver preso visione ed accettazione di tutte le condizioni indicate nell' avviso pubblico di selezione per la concessione in gestione del Palazzetto dello Sport "Andrea Bonfiglio" e dell'area sportiva pallavolo-pallacanestro-calcetto di via Matteotti

L'offerta economica su base annua per la concessione in gestione dell'impianto in oggetto è pari a:

Euro _____ (_____)
(importo in cifre) (importo in lettere)

ovvero con un percentuale di aumento rispetto al canone a base di gara del _____%

Data

Timbro e Firma del/i Legale/iRappresentante/i